



Civile.it

I contratti di viaggio ccv e le responsabilità

di Avv. Giorgio Vanacore

Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi

del 2009-05-04 su Civile.it, oggi e' il 23.04.2024

I CONTRATTI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA C.C.V.:

INTERMEDIARIO ED ORGANIZZAZIONE E RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITA'

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

giorgiovanacoreavv@libero.it

Tra i cc.dd. contratti di viaggio si annovera, in primo luogo, quello cd. d'intermediario di viaggio previsto dall'art. 1, n. 3., della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (di seguito, C.c.v.), resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che così lo definisce:

~~Organizzazione di viaggio, è il quale i servizi separati che vengono procurati e effettuati in viaggio o di soggiorno, qualsiasi contratto di~~

Organizzazione di viaggio, è il contratto, mediato dall'art. C.V., prevede, nell'ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di

organizzare, in forma di prestazione di tempo e personale a trasporto, al soggiorno e separate da e ad altra qual mezzo altro prezzo che,

Deriva da quanto detto che:

a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;

parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente».

Su tale ultimo punto, si consideri che l'unanime giurisprudenza, per cui l'organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio al turista, ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al turista il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. *ex plur.*, **Cass. 6 novembre 1996 n. 9643**).

In particolare, **Trib. Milano 11 dicembre 2003** ha esentato da colpa l'organizzatore per inadempienze del vettore, considerato che il compito del primo si era esaurito con l'aver esso provveduto, per un viaggio a Cuba, alla scelta di un vettore radicato sul territorio quale la compagnia di linea cubana.

In termini, **Cass., 24 maggio 1997 n. 4636**:

«La normativa ex artt. 14, e 15 l. 1084/1977 non configura, certamente, una responsabilità oggettiva dell'organizzatore del viaggio turistico,, dato che egli non assume un'obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza» (nella specie, è stato negato il risarcimento dei danni nei confronti dell'operatore turistico per danni al turista in un sinistro su taxi, non potendo configurarsi il conducente di quest'ultimo come dipendente commesso dell'operatore turistico).

Ancora, atteso che la responsabilità ex artt. 13 C.c.v. è una responsabilità per colpa, e non già oggettiva, la giurisprudenza ritiene che, secondo i principi generali, spetterebbe all'attore provare l'operato negligente, imprudente e/o imperito del terzo fornitore:

Cfr., sul punto, **Cass. 27 giugno 2007 n. 14837**:

«In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 -, la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l'organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l'esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull'autobus messo a disposizione dall'organizzazione, condotto dall'autista da questa prescelto, a causa dell'incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti».

GIORGIO VANACORE

AVVOCATO IN NAPOLI

giorgiovanacoreavv@libero.it

- Avv. Giorgio Vanacore

Hai letto: *I contratti di viaggio ccv e le responsabilità*

Approfondimenti: [Turismo](#) > [Viaggi](#) > [Aereo](#) > [Consumerismo](#) > [Viaggiare](#) > [Vacanza rovinata](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)